



**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA
POTABILE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI,
INCLUSA ASSISTENZA TECNICA IN LOCO E
PERSONALE PER SERVIZI PROMOZIONALI**

Brianzacque S.r.l.



Indice

PREMESSA	3
Art. 1. OGGETTO.....	4
Art. 2. DURATA	4
Art. 3. IMPORTO	4
Art. 4. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI	5
Art. 5. CONTROLLO DEL SERVIZIO	7
Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE.....	8
Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO	8
Art. 8. CRITERI	8
Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI	8
Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI	9
Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	9
Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE	10
Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI.....	11
Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE	11
Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE	12
Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI	12
Art. 18. PENALITÀ.....	13
Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE	14
Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.....	14
Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	15
Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO	15
Art. 23. PAGAMENTI	16
Art. 24. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
Art. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 26. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO	19
Art. 27. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO	20
Art. 28. CONTROVERSIE	20



PREMESSA

Brianzacque S.r.l. è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- ISO 45001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'appaltatore e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice etico, (documenti disponibili sul sito intranet www.brianzacque.it) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti.



Art. 1. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio erogatori di acqua potabile e attrezzature per manifestazioni, inclusa assistenza tecnica in loco e personale per servizi promozionali, considerando tale attività parte integrante della strategia di marketing in grado di meglio comunicare e veicolare il messaggio di incremento dell'utilizzo dell'acqua di rete e di sostenibilità ambientale che Brianzacque intende diffondere.

Quanto sopra fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a fornire il prodotto di base alle caratteristiche tecniche dichiarate e stabilite in fase di aggiudicazione.

Brianzacque S.r.l. si riserva, a fronte di specifiche esigenze, anche con caratteristiche ed entità comprese nella tipologia di appalto, di rivolgersi di volta in volta ad altri fornitori, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese al riguardo.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad eseguire maggiori lavori rispetto all'importo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione, previa richiesta della Stazione Appaltante.

Resta implicito che l'assunzione dei lavori da parte dell'Appaltatore indica certezza che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle opere, per cui l'Appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.

Il contratto prevede inoltre l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/08.

Art. 2. DURATA

La durata del servizio è prevista in 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi a discrezione della stazione appaltante in caso di disponibilità residua e fino alla fine tale disponibilità.

Alla scadenza di tale periodo la Stazione Appaltante si riserva di proseguire l'appalto fino al raggiungimento dell'importo contrattuale, qualora questo non fosse esaurito.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'appalto, il relativo importo contrattuale fosse esaurito, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'Appaltatore di incrementare l'importo contrattuale sino al raggiungimento dell'importo posto a base d'appalto.

Alla scadenza del contratto o, in alternativa, al termine del periodo di proroga di cui sopra, Brianzacque si riserva la facoltà di disporre un'ulteriore proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del DLgs. n. 36/2023, nella misura strettamente necessaria e alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 3. IMPORTO

L'importo a base d'asta del servizio è di **€ 119.229,60** ed esclusa IVA.

Non sono previsti costi di sicurezza per risoluzione interferenze.

L'importo a base d'appalto comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 53.138,40, calcolati sulla base dell'Allegato 1-Incidenza Manodopera. Questo importo è



scorporato dall'importo soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo da applicare al personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto, individuato ai sensi dell'allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023, è quello del Commercio. Il codice ATECO è 77.39.92.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Brianzacque può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Brianzacque metterà a disposizione con adeguato anticipo il calendario degli eventi previsti, per ciascuno dei quali verrà definito tipologia evento, luogo, l'impegno di macchinari, materiale e personale che l'impresa dovrà mettere a disposizione oltre alla prevista durata.

Il servizio potrà essere richiesto per un numero indicativo di n. 40-45 convegni/fiere/eventi all'anno da svolgersi nei Comuni della Provincia di Monza e Brianza. La durata degli eventi potrà essere normalmente di 1-4 gg.

Il numero di erogatori richiesti per giorno è normalmente di n. 1-3 (erogatore+gazebo), di cui 1-2 con hostess (erogatore+gazebo+hostess).

In casi straordinari (picchi di richieste) può essere richiesto all'aggiudicatario di installare fino a 6 erogatori al giorno (erogatore+gazebo), di cui fino a 4 con hostess (erogatore+gazebo+hostess).

L'aggiudicatario dovrà garantire i seguenti servizi a noleggio, comprensivi di movimentazione, montaggio, smontaggio, avvio e assistenza tecnica in esercizio:

- gazebo misure 3 per 3 m;
- hostess deputate al presidio dei Banchi frigo, posti in corrispondenza dei gazebo, con relativa distribuzione di acqua, gadget e altro materiale informativo. Gli eventi si terranno indicativamente nella fascia oraria 08.00 – 24.00 tutti i giorni della settimana. L'effettiva durata del servizio varierà in funzione dell'evento;
- erogatore da 100 l/h (range 100-150 l/h) comprensivo di installazione e manutenzione;
- banco frigo da 200 l/h (range 150-250 l/h) con 2 spillatori comprensivo di installazione e manutenzione;
- anidride carbonica.

Le presenti specifiche stabiliscono le caratteristiche tecniche e le modalità di fornitura e messa in opera, di erogatori di acqua potabile per la produzione e l'erogazione di acqua potabile che dovrà sempre essere fornita:

- naturale ambiente;
- naturale refrigerata;



- frizzante refrigerata.

Gli erogatori verranno collegati ai seguenti servizi che la Stazione Appaltante farà predisporre in corrispondenza dell'installazione:

- alimentazione elettrica mediante presa tipo schuko: 230V- 50/60 Hz;
- alimentazione idraulica: acqua fredda dal circuito di alimentazione mediante tubo idraulico da 1/2" o 3/4" al quale si collegherà l'erogatore.

Quando presente, sarà richiesto, incluso nel prezzo per fornitura, posa e noleggio, il collegamento con lo scarico. Se non presente tale collegamento, l'aggiudicatario dovrà fornire tanichetta da 5 -:- 10 litri contenuta nell'armadietto integrato di supporto dell'erogatore.

Il consumo dell'acqua prelevata dovrà essere misurato da specifico contaltri incluso nella fornitura e posa dell'erogatore, ovvero a carico dell'aggiudicatario. Il contaltri dovrà essere posizionato all'interno dell'armadietto integrato con l'erogatore e facilmente accessibile per la lettura dei litri consumati.

Il fornitore dovrà comunque adattarsi mediante fornitura e installazione di opportuna raccorderia idraulica ed elettrica all'effettiva ubicazione delle utenze nei locali dove sarà prevista la loro collocazione, provvedendo all'installazione delle riduzioni idrauliche necessarie e all'esecuzione di piccole modifiche all'allacciamento (elettrico e/o idraulico).

Installazione, collaudo, messa in servizio dell'impianto e manutenzione sono inclusi nel canone di noleggio.

L'erogatore dovrà essere soggetto a preventiva sanificazione e adeguato risciacquo prima della data di entrata in servizio.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere certificati e rispondenti alle vigenti normative, in particolare quelli a contatto con l'acqua destinata al consumo umano. A richiesta della stazione appaltante il concorrente dovrà dimostrare la provenienza dei materiali utilizzati, la relativa certificazione secondo la vigente normativa e la loro tracciabilità di produzione.

Per il noleggio è previsto che l'erogatore e la struttura di supporto siano nuovi o pari al nuovo, ovvero non precedentemente utilizzati.

Le dimensioni massime degli erogatori, al netto di eventuali pannelli di copertura grafici/estetici, incluso l'ingombro degli armadietti di supporto integrati, dovranno essere le seguenti:

- Erogatore 100 l/h: l'ingombro di massima sarà lo stesso, ma in questo caso l'intera struttura sarà in acciaio inox e dovrà contenere al suo interno il banco frigo, i filtri, il sistema sanitizzante e l'eventuale bombola di CO2. Lo sportello di chiusura dovrà essere magnetico con chiusura a chiave. La struttura dovrà essere dotata di piedini regolabili.
- Vano di erogazione per ambedue le portate: dovrà avere una altezza minima di circa 30 cm.
- Banco frigo 200 l/h, aventi dimensioni LxPxH pari a 1000x1000x80 cm.

Come previsto dai CAM-Criteri Ambientali Minimi (DM 06.11.2023, All. 1, punto 2.1.3), l'erogatore dovrà essere dotato di sistema di filtrazione automatica con trattamento ai carboni attivi, soggetto alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute 25/2012 e, per quanto riguarda il rispetto



delle qualità organolettiche, al contenuto del D.Lgs. 18/2023; quando installati presso le mense, devono essere rispettate anche le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004. Il sistema di filtrazione dovrà essere completo di aggancio rapido, testa e cartuccia filtrante per il trattamento dell'acqua potabile e per eliminare al punto d'uso il contenuto di cloro e odori e sapori sgradevoli.

Dovrà avere altresì un sistema di sterilizzazione/debatterizzazione a raggi U.V. e/o sistemi equivalenti (filtri in Argento o Ozonizzazione) posizionati a valle dell'impianto di filtrazione a Carboni Attivi.

La fornitura d'acqua richiesta dovrà avvenire in modo "diretto" dalla rete dell'impianto interno della struttura dove verrà collocato il manufatto e dovrà prevedere vasche d'accumulo per lo scarico dell'acqua in eccedenza.

Inoltre, Il sistema di erogazione potrà essere a un solo ugello o ad ugelli multipli e i tasti di erogazione dovranno essere a pressione.

Nel caso dei banchi frigo l'erogazione sarà con il sistema di "spillamento" a 3 vie.

Tutti gli erogatori dovranno essere muniti di sistema Water Block, ovvero sistema antiallagamento in caso di guasto.

Nei casi in cui l'erogatore prevede la distribuzione anche di acqua frizzante, tale fornitura dovrà avvenire con l'aggiunta di una bombola di CO₂ alimentare e il prodotto dovrà essere conforme alle normative vigenti per l'uso di tali prodotti. In particolare, i requisiti da rispettare sono:

- Direttiva 2008-84CE (additivi alimentari) riguardante i requisiti di purezza ed impurezza della CO₂ a fini alimentari;
- Regolamento CE n. 178/2002 (Norme relative al rispetto della rintracciabilità attraverso la produzione a lotti);
- Decreto n. 199 del 11/11/2009 rif. Direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE, n. 2009/10/CE (requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari);
- Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo (Norme alimentari in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme).
- ISO 22000:2018.

Come previsto dai CAM-Criteri Ambientali Minimi (DM 06.11.2023, All. 1, punto 2.1.5), i distributori con funzione refrigerante devono contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal primo gennaio 2026) e, ove reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniaca (NH₃) e idrocarburi (HC).

La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme vigenti.

E' richiesta la personalizzazione grafica della struttura mediante la stampa e l'applicazione sugli impianti di una pellicola in PVC trasparente con il logo di Brianzacque (la grafica sarà fornita dal committente).

Art. 5. CONTROLLO DEL SERVIZIO

Durante tutto lo svolgimento del servizio l'Appaltatore, a piena discrezione della Stazione Appaltante, potrà essere seguito da personale di quest'ultima, che verificherà l'esecuzione a regola d'arte del



servizio, dando eventuali indicazioni integrative. Resta beninteso che nel caso in cui la Committenza ritenesse opportuno integrare l'intervento in corso d'opera, l'Appaltatore garantirà disponibilità nei termini previsti dal presente Capitolato.

Il Concedente si riserva di svolgere ispezioni non preannunciate, qualora riscontrasse non conformità si procederà all'emissione di un verbale di contestazione, allegando immagini e video, a cui seguirà entro 24 ore un sopralluogo in contraddittorio.

Art. 6. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

I servizi effettuati saranno liquidati a consuntivo, a misura secondo i prezzi indicati in sede di offerta, con cadenza mensile. Essi comprendono tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compensando gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nel listino prezzi.

Il fornitore provvederà all'emissione di regolare fattura intestata alla Società Brianzacque S.r.l. - Viale Enrico Fermi, 105 - 20900 Monza (MB), dopo la consegna dei beni.

La fattura dovrà riportare:

- il codice CIG;
- il numero di ricezione ORACLE
- il numero e la data dell'ordine.

Il pagamento avverrà con **bonifico bancario nei termini di legge**, mediante accredito sul conto corrente che verrà indicato dall'Appaltatore.

Art. 7. SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 8. CRITERI

Il collocamento e la posa in opera di componenti e apparecchiature per gli impianti forniti dovranno essere strettamente conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di prodotto e/o dal costruttore dell'apparecchiatura stessa. Particolare cura dovrà essere posta nel seguire le istruzioni del costruttore circa l'installazione e l'uso.

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi all'assemblaggio dei vari componenti ed apparecchiature costituenti l'impianto elettrico completo e funzionante dovranno tenersi in conformità alle norme vigenti.

Art. 9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E/O DI RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI

Articolo non applicabile al presente appalto.



Art. 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEI MATERIALI INSTALLATI

I materiali installati devono avere la marcatura CE e marchio di qualità IMQ e/o equivalente. La marcatura deve essere redatta dal produttore dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive.

Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre che della regolare esecuzione delle prestazioni previste in appalto, l'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni provocati da errata esecuzione del servizio e da quelli provocati dal proprio personale e/o dai trasportatori incaricati durante le prestazioni ordinate effettuate per conto di Brianzacque s.r.l.

L'Appaltatore si assumerà la completa responsabilità tecnico-amministrativa, a ogni effetto di Legge civile e penale, dell'esecuzione del presente appalto; pertanto, risponderà di danni causati a persone o cose di Brianzacque s.r.l. o di terzi.

Il personale resterà a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali alle dipendenze dell'Appaltatore e dovrà essere idoneo alle attività del presente appalto, essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di lavoro ed essere munito di documento che attesti l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.

L'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione del servizio, adottare tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone con cui verrà in contatto presso gli impianti della Stazione Appaltante, evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché rendere edotto il suddetto personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando Brianzacque S.r.l. (nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che la rappresentano) sollevati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio Personale dei D.P.I. e dei D.P.C. adeguati per le consegne di cui al presente capitolato, è vietato utilizzare apprestamenti quali ponteggi, passerelle, elevatori e altri mezzi d'opera o attrezzature di altre ditte e fornitori presenti negli impianti della Stazione Appaltante.

Brianzacque chiede inoltre la collaborazione dell'Appaltatore nel segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi elemento critico ad impianti ed attrezzature di proprietà della stessa che potrebbe:

- a) causare un rischio di impatto ambientale negativo, un problema di salute e sicurezza e/o un consumo eccessivo di energia
- b) migliorare l'impatto ambientale, la salute e sicurezza ed il consumo energetico anche se tale elemento non riguarda necessariamente un aspetto direttamente collegato al presente capitolato di appalto.



Art. 12. ATTUAZIONE NORME DI SICUREZZA – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

L'Appalto dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene. Le attività svolte presso i Siti e gli Impianti oggetto del presente incarico saranno soggette a tutte le norme previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) proprie dell'Appaltatore, includendo eventuali affidamenti a Terzi. Non sono previsti costi finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze in quanto per lo svolgimento del servizio non si prevedono interferenze significative né con personale della Stazione Appaltante, né con soggetti terzi.

Art. 13. SICUREZZA DEL LAVORO – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Gli oneri della sicurezza generali e specifici del fornitore (obbligatori per legge), indipendenti dal contratto stipulato con Brianzacque Srl sono compresi nei prezzi contrattuali delle forniture (prezzi unitari). Affinché la Stazione Appaltante abbia evidenza di quanto sopra, all'atto dell'affidamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione inerente alla sicurezza sul lavoro:

- Copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi;
- Copia della lettera di nomina del proprio RSPP;
- Copia della lettera di nomina del Medico Competente;
- Copia della lettera di nomina del R.L.S;
- Copia della lettera di nomina addetti primo soccorso e antincendio con relativi attestati di formazione;
- Elenco del Personale che sarà messo a disposizione per l'appalto in oggetto indicando per ogni persona la qualifica, l'idoneità sanitaria, la formazione effettuata;
- Copia delle idoneità sanitarie per le maestranze impiegate;
- Copia delle schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici in uso.

L'appaltatore si impegna inoltre:

- al rispetto scrupoloso da parte del proprio personale relativamente alle norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I. e D.P.C.);
- all'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro;
- alla diffusione, fra i lavoratori impiegati nell'appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dal Committente sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
- alla tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione dei rischi interferenti emersi durante le installazioni. Qualora dovessero insorgere "rischi interferenti" ai sensi della Legge 81/08, non rilevati durante il sopralluogo, come da verbali, si dovrà procedere alla comunicazione di quanto emerso immediatamente. Le segnalazioni verranno valutate in contraddittorio con il RSPP di Brianzacque Srl e all'insorgere di nuovi potenziali rischi interferenti durante la prestazione d'opera;



- a dotare il personale di idoneo cartellino identificativo con fotografia ai sensi della legge vigente, sempre visibile durante l'attività.

L'Appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata.

Art. 14. LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Articolo non applicabile al presente appalto.

Art. 15. OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato e a quelli contenuti nei sopra citati documenti, anche in deroga ad eventuali compensi nei prezziari di riferimento, sono a carico dell'Appaltatore:

- Manodopera – Nel compenso contrattualmente previsto sono incluse tutte le spese e oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la manodopera secondo le vigenti norme, nonché le spese per contributi, indennità e anticipazioni relative al trattamento della manodopera. All'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla normativa e fornire l'elenco del personale addetto agli interventi/lavori che potrà accedere alle aree oggetto della lavorazione.
- Attrezzi e attrezzature – Tutte le spese per opere provvisorie, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione delle forniture e per sbarramenti, protezioni dei luoghi dei lavori con l'installazione di cartelli, secondo le vigenti normative.
- Automezzi (veicoli e furgoni) – Tutte le spese inerenti il trasporto del personale, attrezzatura e materiale dell'Appaltatore.
- Oneri accessori – Tutte le spese e i relativi costi per vitto, alloggio, trasferimenti A/R del personale e delle attrezzature tra i vari impianti e le sedi dell'Appaltatore sono a carico dell'Appaltatore.
- Condotta e assistenza tecnica – L'Appaltatore dovrà comunicare a Brianzacque S.r.l. il nominativo dei propri responsabili tecnici delegati alla supervisione delle forniture, autorizzati alla ricezione delle richieste del Committente e a disporre di conseguenza della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione delle prestazioni.
- Custodia e sorveglianza – Tutte le spese per la custodia e sorveglianza dei materiali e delle attrezzature in deposito per l'esecuzione dei lavori, curando che gli stessi non vengano danneggiati o manomessi e restando responsabile di danni eventuali per l'uso di attrezzature, macchinari, impianti e veicoli e di furti a materiali e attrezzi di proprietà in deposito, essendo in ogni caso escluso ogni e qualsiasi compenso al riguardo da parte di Brianzacque S.r.l. Non saranno ammessi, se non debitamente autorizzati dal competente settore di Brianzacque S.r.l., depositi di materiali, attrezzi, macchinari e veicoli in cortili, edifici e vani in genere. I depositi autorizzati dovranno, in ogni caso, essere rimossi a cura e spese dell'Appaltatore anche a semplice richiesta verbale dei Responsabili dei Settori interessati.



CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA POTABILE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI, INCLUSA ASSISTENZA TECNICA IN LOCO E PERSONALE PER SERVIZI PROMOZIONALI

Pagina 12 di 20

- g) Materiale a consumo – I compensi unitari contrattualizzati si intendono comprensivi del costo di tutto il materiale di consumo e qualunque altro elemento accessorio necessario per eseguire le forniture.
- h) Carico e scarico materiali – Saranno a carico dell'Appaltatore lo scarico materiali, il trasporto a piè d'opera.
- i) Comunicazione di servizio – Messa a disposizione di un numero di telefono, fax e una mail per le comunicazioni di servizio.
- j) Ulteriori spese – Spese I.V.A. esclusa afferenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari occorrenti per i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato. Le macchine e le attrezzature da utilizzare in cantiere devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di prevenzione infortuni ed alle normative di sicurezza anche per quanto riguarda le emissioni di rumore.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia della propria attrezzatura e dei materiali; Brianzacque non sarà in alcun modo responsabile per furti o danni a carico di attrezzature / materiali ancorché custoditi nella propria proprietà.

Art. 16. RESPONSABILE TECNICO - COORDINATORE FORNITURE

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore deve notificare per iscritto a Brianzacque S.r.l. il nominativo del proprio preposto che assolverà il ruolo di coordinamento delle maestranze durante il servizio affidate col presente Appalto e a cui la Stazione Appaltante potrà comunicare tempestivamente eventuali disguidi o anomalie del servizio.

Il preposto dovrà in modo continuativo assicurare il costante collegamento con Brianzacque S.r.l., nonché garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del presente Capitolato, delle normative di sicurezza e antinfortunistiche vigenti, l'efficienza dei mezzi e delle apparecchiature impiegate, l'utilizzo di macchine e attrezzi dotati di tutti gli opportuni accorgimenti idonei a preservare l'incolumità del personale addetto e dei terzi, nell'eseguire i servizi oggetto del presente appalto.

Art. 17. GESTIONE ASPETTI AMBIENTALI

Produzione rifiuti

In conformità al D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'Appaltatore è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte. Sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati, nonché delle registrazioni a norma di legge.

I rifiuti dovranno essere trasportati in conformità alla legislazione vigente e nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente. Nel caso in cui si effettui il trasporto con propri mezzi dei rifiuti generati presso il cantiere, dovrà risultare autorizzato alla sezione trasporto in conto proprio dell'Albo gestori



CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA POTABILE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI, INCLUSA ASSISTENZA TECNICA IN LOCO E PERSONALE PER SERVIZI PROMOZIONALI

Pagina 13 di 20

ambientali (Cat.2bis). Ad attestazione dell'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti l'Appaltatore dovrà inviare copia della quarta copia del formulario e registro carico/scarico nonché, ove applicabile, il RENTRI a Brianzacque e nel caso di conferimenti dalla sede dell'Appaltatore all'impianto di destino cumulativi, una dichiarazione dell'Appaltatore attestante che i rifiuti provenienti dalle manutenzioni in oggetto sono ivi compresi.

Rumore

L'Appaltatore è tenuto a limitare per quanto possibile le emissioni sonore in ambiente, nel rispetto della normativa vigente.

Emissioni in atmosfera

L'Appaltatore dovrà mettere in atto gli opportuni accorgimenti per evitare emissioni diffuse, polveri e odori, in particolare da macchine, mezzi, attrezzature, prodotti chimici utilizzati.

Gli automezzi saranno mantenuti accesi solo per il tempo necessario ai trasferimenti interni al cantiere ed alla loro movimentazione per esigenze operative/tecniche. Saranno garantite per gli automezzi e attrezzature tutte le manutenzioni, controlli/revisioni che permettano di mantenerli in perfetta efficienza.

Sversamenti

Eventuali sostanze chimiche utilizzate devono essere contenute in recipienti idonei in grado di prevenire sversamenti accidentali.

L'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature per il contenimento e rimedio di eventuali sversamenti accidentali (es. materiale assorbente). I rifiuti prodotti durante tali azioni di rimedio dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Per la gestione dell'emergenze ambientali, ove applicabile, l'Appaltatore è tenuto ad adottare opportune istruzioni di risposta all'emergenza e fornirne copia al Committente.

Art. 18. PENALITÀ

Qualora l'Appaltatore non dovesse rispettare il programma concordato per l'effettuazione del servizio, verrà applicata una penale come da tabella sottostante, decurtata nelle successive prestazioni effettuate. Il Committente si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, il Committente, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione a titolo di penale, fino a Euro 250,00 e per un massimo di tre sanzioni pena la risoluzione del contratto. Per le penali di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alcuna a Brianzacque S.r.l., né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.

	<i>Motivazioni</i>	<i>Importi</i>	<i>Termini e modalità</i>
Penali per ritardo	<i>Ritardo nell'installazione degli erogatori e/o del gazebo, o nella presenza della hostess.</i>	€. 200,00	<i>per ogni infrazione riscontrata</i>



CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA POTABILE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI, INCLUSA ASSISTENZA TECNICA IN LOCO E PERSONALE PER SERVIZI PROMOZIONALI

Pagina 14 di 20

	Motivazioni	Importi	Termini e modalità
Penali per ritardo	Mancata installazione degli erogatori e/o del gazebo, o assenza della hostess	€. 1.000,00	per ogni infrazione riscontrata
Altro	Mancata rispetto di prescrizioni operative/esecutive contenute nel presente CSA e non specificate di seguito	€. 150,00	per ogni infrazione riscontrata
Altro	Personale privo di tesserino di riconoscimento o con tesserino non idoneo o carente	€. 150,00	per addetto
Altro	Impiego di personale senza la preventiva comunicazione di aggiornamento dell'elenco fornito a Brianzacque	€. 150,00	per addetto
Altro	Utilizzo di automezzi e mezzi d'opera - non presenti negli elenchi trasmessi dall'Appaltatore	€. 250,00	per infrazione riscontrata
Altro	Inadempienza di altre prescrizioni contenute nel D.lgs. n.81/2008 integrato dal D.lgs. n.106/2009, ovvero contenute nella normativa vigente sulla sicurezza	€. 250,00	per ogni inadempienza

Art. 19. GARANZIE E CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi che tenga indenne la società Brianzacque S.r.l. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forze maggiore, con un massimale almeno di € 1.000.000,00. Copia di detta polizza dovrà essere presentata, su richiesta, alla Stazione Appaltante.

Art. 20. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.



Art. 21. SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto dovranno essere stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice dei contratti, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 22. REVISIONE DEI PREZZI E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice dei contratti, qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione del costo dei servizi suddetta verrà determinata sulla base dei pertinenti indici di cui all'art. 60, co. 3, lett. b) del Codice e all'art. 10 dell'Allegato II-bis del Codice, come pubblicati ai sensi dell'art. 60, co. 4-bis del Codice. Si applica l'Allegato II.2-bis del Codice, Sezione III.

La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato II-bis al Codice, la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

La procedura di revisione prezzi non si applica alle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.



Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

Art. 23. PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla Stazione Appaltante.

Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960;

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 24. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del Codice di contratti è riconosciuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore delle prestazioni della prima annualità, con esclusione delle prestazioni da eseguirsi nell'eventuale periodo di proroga di cui al precedente articolo 4. L'anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni accertato dal RUP e sarà compensata nel corso dell'esecuzione del servizio secondo il cronoprogramma.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione e spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di



erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui precedente comma;
- la garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
- la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da imprese bancarie o assicurative autorizzate o dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Si fa presente che la Stazione Appaltante provvederà al recupero dell'anticipazione mediante compensazione calcolata in misura del 20% sui pagamenti dei SAL/acconti fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione stessa, al netto degli interessi calcolati al tasso legale. Su tali somme di denaro anticipate, la Stazione Appaltante provvederà in un'unica soluzione, in chiusura di contratto, ovvero in concomitanza con l'emissione del CRE/ultimazione del servizio, al recupero degli interessi legali annui calcolati su tutte le annualità di recupero effettivo e tenendo conto del progressivo recupero del capitale anticipato. La stazione Appaltante provvederà, pertanto, all'emissione di idonea fattura per l'incasso dell'importo degli interessi legali.

Art. 25. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della proprio eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite PEC o raccomandata A/R. Nel caso in cui il



suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione Appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art.1456 c.c. nel caso di raggiungimento, nell'applicazione di penali di cui al precedente art. 10, di un importo complessivo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 36;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, contesta gli addebiti e



assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione de servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.

Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.

Art. 27. IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON L’ESECUTORE DESIGNATO

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.



Art. 28. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese attinenti la stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 29. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI AL CAPITOLATO

- Allegato 1-Incidenza Manodopera
- Scheda di offerta a prezzi unitari 2025-2026

* * * * *